

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. 131128

CONTRATTO DI APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA.**

CIG 6630049982

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre,
nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune
di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-
amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Si-
gnori:

a) Sig. Luca Passabì, nato a OMISSIS, residente
a OMISSIS, C.F. OMISSIS

, nella sua qualità di Procuratore Speciale della **Società TUNDO**

VINCENZO S.P.A. giusta procura speciale in data 22 settembre 2016
Rep. n. 1111, del Dott. Davide Moschettini, Notaio in Maglie (LE) allega-
ta sotto la lettera A), di seguito nel presente atto denominato semplice-
mente “appaltatore”.

Domicilio fiscale della Società TUNDO VINCENZO S.P.A.: Via Madonna di
Loreto n. 7 – Zollino (LE) - C.F./P.IVA.:03733040756.

b) Dott.ssa Silvia Grandese, nata a Venezia il OMISSIS che di-

chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di dirigente del Settore Servizi Educativi della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale domiciliata, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive n. 476 in data 31.03.2016, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento di servizi di trasporto alunni per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 nel territorio del Comune di Venezia, per l'importo complessivo presunto a base d'asta di € 4.510.000,00 IVA esclusa, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo;

- che con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche n. 1364 del 05/09/2016, venivano:

- approvati i verbali n. 1 del 27/05/2016, n. 2 del 14/06/2016 (ore 9.35), n. 3 del 14/06/2016 (ore 10), n. 4 del 20/06/2016 e n. 5 del 29/06/2016;
- approvata l'aggiudicazione del servizio alla Società TUNDO VINCENZO S.P.A., per un importo complessivo presunto di € 3.901.150,00 oneri fiscali esclusi, pari ad un ribasso del 13,5% sull'importo a base d'asta, corrispondenti ad € 4,33 per ciascun chilometro e corrispondenti ad € 4.291.265,00 oneri fiscali inclusi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere B) e C) e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto decorre dal 12

settembre 2016 e termina alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 3.901.150,00 (tremilionovecentounmilacentocinquanta/00) oneri fiscali esclusi.

2. I prezzi dei servizi saranno aggiornati ogni anno su richiesta dell'Impresa aggiudicataria a decorrere dal secondo anno di servizio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui l'Autorità non pubblichi i costi standardizzati ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, si procederà all'aggiornamento applicando la variazione media annua dell'indice F.O.I. relativa ai "Prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati" a livello nazionale così come determinati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto. Più precisamente, la liquidazione sarà effettuata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, nella considerazione dei tempi necessari alla verifica sui numerosi percorsi effettuati, considerata la complessa e vasta articolazione del territorio comunale e la numerosità delle scuole servite.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione in

data 19 settembre 2016, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata alla ditta aggiudicataria. Alla contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del Ca-

pitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall' art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 8. Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € 157.996,57 mediante polizza fidejussoria n. 360050668 in data 23/09/2016, emessa dalla Società Generali Italia S.p.A., Agenzia di Maglie Duomo, di pari importo.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto

1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla documentazione relativa alle informazioni antimafia pervenuta dalla Banca Dati Nazionale Unica, prot. PR_LEUTG_Ingresso_0098910_20161107, in data 07/11/2016.

Articolo 10. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, le parti del servizio che l'appaltatore ha dichiarato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso il Settore Servizi Educativi della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale del Comune di Venezia.

Articolo 13. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 1364 in data 5 settembre 2016, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnica;
- la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3, del presente contratto.

2. I predetti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, sono già stati controfirmati dalle stesse.

Articolo 15. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 11 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digita-

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

le ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale rappresentante della società	F.to Passabì Luca
Il Dirigente Servizi Educativi	F.to Silvia Grandese
Il Segretario Generale	F.to Silvia Asteria